

(N. 2575)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(SEgni)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 SETTEMBRE 1952

Aumento del contributo statale annuo in favore della Scuola di ostetricia di Venezia da lire 25.000 a lire 500.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52

ONOREVOLI SENATORI. — La Scuola autonoma di ostetricia di Venezia, annessa agli Ospedali civili riuniti in quella città, è ordinata dalla Convenzione 29 gennaio 1936, approvata e resa esecutiva con regio decreto 26 marzo 1936 e rinnovata tacitamente di quinquennio in quinquennio.

In base a detta Convenzione lo Stato concorre al mantenimento della Scuola erogando un contributo annuo di lire 25.000.

Si rende ora indispensabile adeguare il contributo anzidetto al mutato valore della moneta in relazione alle esigenze della Scuola ma, prima di modificare in tal senso la Con-

venzione in atto esistente, occorre, in via preventiva, un provvedimento legislativo con il quale venga disposto l'aumento di cui trattasi.

A tale scopo è inteso il presente disegno di legge con il quale, appunto, il contributo dello Stato a favore della Scuola autonoma di ostetricia di Venezia viene elevato a lire 500.000 annue.

Alla copertura della maggiore spesa di lire 475.000 verrà provveduto a carico e nei limiti dello stanziamento del capitolo n. 156 del bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1951-52.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il contributo statale annuo a favore della Scuola di ostetricia di Venezia è elevato, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1951-52, da lire 25.000 a lire 500.000.

Alla maggiore spesa di cui al comma precedente verrà provveduto a carico e nei limiti dello stanziamento del capitolo n. 156 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1951-1952, concernente spese e contributi per il funzionamento di istituti e corpi scientifici, e degli stanziamenti dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.